

CAMERA DEI DEPUTATI N. 545

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTILLO, AMATO, ASCARI, CARMINA, CAROTENUTO, CHERCHI, SERGIO COSTA, DELL'OLIO, DONNO, FEDE, ILARIA FONTANA, IARIA, L'ABBATE, MORFINO, PAVANELLI, PENZA, QUARTINI, SPORTIELLO, TODDE, TORTO, TUCCI

Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche

Presentata il 10 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli interventi legislativi in materia di edilizia e governo del territorio approvati nel corso della XVIII legislatura sono stati caratterizzati da un crescente interesse per il tema della rigenerazione urbana, con l'adozione di norme che sono mirate a favorire la riqualificazione di aree urbane degradate e il recupero e l'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione.

Numerosi sono stati gli interventi volti, in particolare, alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, alla semplificazione e riduzione delle procedure e degli adempimenti amministrativi.

In particolare, nel corso della XVIII legislatura è stato introdotto nel nostro ordinamento lo strumento del *superbonus* 110 per cento, ossia l'innalzamento dell'a-

liquota di detrazione al 110 per cento per le spese sostenute per interventi di incremento dell'efficienza energetica delle abitazioni, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tale strumento si è rivelato fondamentale in un momento delicato come quello pandemico anche al fine di consentire il rilancio del comparto edilizio, fondamentale per incrementare i contratti di lavoro edile e incidere fortemente sul prodotto interno lordo. Infatti, se da un lato esso ha consentito il rilancio del comparto edilizio, dall'altro, rendendo più conveniente e più agevole per il contribuente intervenire in tali ambiti, ha garantito la tutela dell'ambiente attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e il miglioramento antisismico delle abitazioni.

Sulla scia di quanto già fatto, occorre ora intervenire al fine di riorganizzare il sistema delle detrazioni fiscali in materia edilizia, così da rendere tali misure più appetibili per il contribuente e più semplici e da consentire, di conseguenza, l'emersione del « nero ».

A tale scopo, la presente proposta di legge, composta di tre articoli, introduce, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, disposizioni volte a prevedere aliquote più favorevoli delle vigenti per le detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici, di installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nello specifico, l'articolo 1, al comma 1, aumenta la percentuale di detrazione (da 36 a 40 per cento) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Come noto, tale percentuale, disciplinata dall'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stata oggetto di numerose rimodulazioni nel corso delle ultime due legislature.

Il comma 2 prevede una percentuale di detrazione pari al 100 per cento per gli interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, incluse le batterie di accumulo e le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nonché per gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

In aggiunta alle detrazioni previste dai primi due commi, il comma 3 prevede un'ulteriore detrazione pari al 20 per cento per gli interventi trainanti relativi alla realizzazione di interventi da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore.

Il comma 4 prevede, per gli interventi che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, ulteriori percentuali di detrazione per ogni classe migliorata: nella misura del 5 per cento, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico e

qualora gli interventi siano realizzati nelle zone non sismiche; nella misura del 2,5 per cento, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche, senza congiuntamente realizzare gli interventi di miglioramento antisismico.

Il comma 5 riconosce per gli interventi trainati la medesima percentuale prevista per i trainanti se gli interventi sono realizzati su immobili adibiti a prima casa; la percentuale è ridotta alla metà in caso di seconda casa.

In sostanza, in virtù di quanto previsto dai commi 3, 4, e 5, al contribuente vengono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni in caso di interventi trainanti che portino al miglioramento della classe energetica nonché di interventi che portino a una riduzione del rischio sismico.

La chiara finalità, in linea con quanto già previsto dal *superbonus* 110 per cento, resta da un lato la tutela dell'ambiente attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e il miglioramento sismico delle abitazioni, dall'altro il riconoscimento in favore dei meno abbienti di misure per agevolare la riqualificazione edilizia.

Il comma 6 prevede detrazioni differenti a seconda dell'utilizzo o meno di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

Infine, il comma 7 delinea l'ambito di applicazione delle disposizioni, sulla scorta di quanto già fatto per il *superbonus*, e il comma 8 specifica la possibilità per il contribuente di optare per l'applicazione delle disposizioni in materia di *superbonus* qualora più favorevoli.

L'articolo 2 consente al contribuente la possibilità di optare per la cessione del credito in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante, sulla scorta di quanto già mutuato dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Per la disciplina di attuazione si richiamano, a tal fine, le disposizioni del citato decreto, prorogandone la vigenza fino all'anno 2030.

L'articolo 3 reca le disposizioni di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non in contrasto con la presente legge, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis* spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, fino allo stesso limite di ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia o di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti dalla voce 32 dell'allegato A annesso al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo di energia integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo

16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detra-

zioni, per ogni classe migliorata, nelle misure di seguito indicate:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3, ovvero qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza di cui al medesimo comma 3;

b) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza di cui al comma 3.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da *a)* a *g)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spettano le detrazioni previste ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, spettano le detrazioni prevista dalla lettera *a)* ridotte alla metà.

6. Al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, compresi coloro che esercitano attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se pos-

seduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, compresi coloro che esercitano attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di « *in house providing* » per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero da essi gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché, fino al completamento delle operazioni di trasmigrazione dei relativi dati, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 2.

(Cessione del credito)

1. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

2. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per gli anni dal 2025 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni dell'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.000 milioni

di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



19PDL0010600